

TAR Catanzaro, Sezione I - Sentenza 01/02/2010 n. 56
d.lgs 163/06 Articoli 94 - Codici 94.1.1

La giurisprudenza prevalente afferma che la realizzazione delle opere pubbliche deve avere luogo nel rispetto del principio che impone in maniera inderogabile il rispetto dei tre livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, aventi una definizione tecnica crescente e con molteplici effetti, senza possibilità di accorpamenti o contrazioni di sorta né alterazione dei rispettivi contenuti, descritti in dettaglio dallo stesso regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 554 del 1999 (Consiglio Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 112; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1415; Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3519; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 26 settembre 2007, n. 2206). Risulta fondato il rilievo secondo il quale la delibera di approvazione del progetto esecutivo è intervenuta nonostante la mancata approvazione da parte della Regione della variante urbanistica di cui al progetto preliminare. L'approvazione e l'operatività della variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, costituisce presupposto indefettibile ai fini delle successive fasi relative al procedimento di realizzazione dell'opera pubblica e di espropriazione, con conseguente illegittimità della delibera che ne prescinde.